

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 10117/2021 ha accolto il ricorso, rinviando il procedimento alla Corte di Appello, di un correntista che aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo dalla propria banca a titolo di saldo del conto corrente.

La banca, mediante l'istituto della compensazione, aveva trasferito il debito del cliente sorto da un rapporto pregresso con l'istituto di credito con il saldo presente sul conto corrente assistito dall'apertura di credito.

La compensazione qui in esame è quella disciplinata dall'art. 1853 c.c., operante solamente tra i saldi passivi di un rapporto e quelli attivi di un altro che il cliente ha con lo stesso istituto mentre il contratto di apertura di credito al momento della sua stipulazione non implica un saldo attivo per il correntista.

La banca si obbliga, semplicemente, a mettere a disposizione una somma di denaro senza che a favore dell'accreditato sorga un credito pecuniario nei confronti dell'istituto.

Secondo la Corte, nel caso di specie, non può operare la compensazione ex art. 1853 c.c., sul rilievo che l'apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, può generare solo un saldo passivo o nullo, a seconda del fatto che la somma sia utilizzata oppure no.

Con la conclusione del contratto, il beneficiario dell'apertura di credito non acquisisce un credito qualificabile come liquido ed esigibile; il rapporto obbligatorio in base al quale l'istituto di credito può dirsi creditore dell'accreditato sorge soltanto quando il cliente preleva la somma.

La Corte conclude enunciando il principio di diritto a cui dovrà attenersi la Corte di Appello a cui è stato rinviato il giudizio: *“Poiché, nel caso di apertura di credito, il diritto di cui il somministrato acquisisce la titolarità con la conclusione del contratto non può considerarsi liquido ed esigibile fino a quando l'accreditato non abbia inteso utilizzare, in tutto o in parte, la somma di cui ha acquistato il diritto di disporre, la compensazione di cui all'art. 1853 c.c. che deve avere ad oggetto il saldo passivo di un rapporto ed il saldo attivo di un altro rapporto con la medesima banca, non può aver luogo tra il saldo passivo di un conto corrente e la costituzione di una pari passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente”*.

Contributo a cura dello Studio Legale Dini

Avv. Cristiano Benvenuti